

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 29 DEL 29-07-2026

Ufficio: AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Disciplina della circolazione e della sosta veicolare nel centro abitato del Comune di Gessopalena in occasione della manifestazione AVIS PER TELETHON "UN CALCIO ALLE MALATTIE - XVIII Edizione" (1° e 2 agosto 2026).

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di luglio, il Sindaco Zulli Mario

CONSIDERATO che nei giorni 1° e 2 agosto 2026 si terrà a Gessopalena, in località Viale Kennedy, la manifestazione denominata “*Un Calcio alle Malattie – XVIII Edizione*”, organizzata dall’Associazione AVIS di Gessopalena nella persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. LANNUTTI Pier Luigi, giusta licenza per manifestazioni di pubblico spettacolo/trattenimento rilasciata da questo Ufficio in data 29 luglio 2026 (Prot. n. 3789);

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 07/07/2026, con la quale è stato approvato il calendario degli eventi estivi 2026;

PREVISTO un notevole afflusso di pubblico nell’area prospiciente il Campetto Polivalente di Viale Kennedy in occasione del suddetto evento;

RITENUTO necessario adottare idonei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e della sosta veicolare tramite chiusure temporanee e limitazioni, al fine di garantire la sicurezza pubblica, la tutela dei pedoni e il regolare svolgimento della manifestazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*) e successive modificazioni e integrazioni;

AVVALENDOSI dei poteri conferiti dall’art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);

ORDINA

Dalle ore 15.00 di sabato 1° agosto 2026 alle ore 06.00 di lunedì 3 agosto 2026:

1. **La chiusura temporanea al traffico veicolare** di Viale Kennedy, nel tratto compreso tra l'incrocio con Via Aldo Moro e l'impianto sportivo polivalente.
 - *Sono esentati dal divieto:* i mezzi di soccorso e di emergenza; i veicoli delle Forze dell'Ordine; i veicoli al servizio di persone con disabilità; i mezzi dell'organizzazione muniti di apposito contrassegno/tagliando di riconoscimento; i veicoli dei residenti.
2. **L'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta** nella sede viaria del tratto stradale di cui al punto 1.
 - *Sono escluse dal divieto:* le aree specificamente individuate ed adibite alla sosta dei veicoli di polizia, di soccorso, delle persone con disabilità e dei mezzi di servizio dell'organizzazione provvisti di apposito tagliando.
3. **L'istituzione del senso unico di marcia** per tutti i veicoli per l'intera durata della chiusura stradale di cui al punto 1, con direzione consentita dall'incrocio tra Viale Kennedy e Via Peligna fino all'incrocio tra Via Aldo Moro e Via Peligna.
 - *Sono esentati dalla prescrizione:* i mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia.

DISPONE

- Di incaricare la Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica dell'esecuzione e della verifica del rispetto della presente ordinanza;
- Che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine abbiano la facoltà di deviare i flussi veicolari o sospendere temporaneamente le prescrizioni contenute nel presente provvedimento qualora sopravvengano comprovate esigenze di traffico, di sicurezza o di ordine pubblico;
- Di demandare all'Ufficio Tecnico Comunale la posa e il mantenimento della necessaria segnaletica stradale temporanea di divieto, obbligo e preavviso, secondo quanto stabilito dal Codice della Strada;
- Di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli ambiti di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza:
 - Agli Uffici Comunali interessati;
 - Alla Prefettura – U.T.G. di Chieti;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Torricella Peligna;
- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio *online* del Comune per la dovuta informazione alla cittadinanza.

INFORMA

- Che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (*Codice della Strada*);
- Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell'Abruzzo entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (*Codice del Processo Amministrativo*), oppure, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso contro l'apposizione della segnaletica, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità previste dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Zulli Mario

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-07-2026 al 13-08-2026

Li 29-07-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE